



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE FEBBRAIO 2019

DOMENICA 3 FEBBRAIO

LIBRETTO FAMIGLIA – Entro questa data, va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di gennaio 2019

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

OPERAZIONI CON L’ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di gennaio. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6001 (Iva mensile – gennaio).

IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno, per i contribuenti Iva trimestrali naturali (o speciali), come autotrasportatori, imprese assicuratrici, benzinai, dentisti e odontotecnici, per versare l'imposta a debito relativa al quarto trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6034 (Iva trimestrale – 4° trimestre).

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve). Scade anche il termine per versare, con il codice tributo 1713, il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nel 2018.

CONDOMINIO – Entro questa data i condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di gennaio 2019 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di gennaio 2019 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO – Va effettuato il pagamento dei contributi all'Enpals relativi al mese di gennaio 2019.

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di gennaio 2019, incluse eventuali addizionali.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RENDIMENTI DEL TFR – Scade il termine per versare il saldo d'imposta (aliquota del 17%) sui rendimenti del Tfr dei lavoratori dipendenti relativi all'anno 2018 (l'acconto è stato versato entro il 16 dicembre 2018).

TICKET LICENZIAMENTI – Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti effettuati durante il mese di dicembre 2018 (Inps circolare n. 44/2013).

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2018.

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all'Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate nel quarto trimestre solare del 2018.

CONGUAGLIO FISCALE - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2018 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, c. 8-ter D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PRECOMPILATA INVIO DATI - Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2018.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2018, con riferimento a ciascun decesso.

Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 28.02, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2018 (Prov. Ag. Entrate 34419/2018).

Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2018 (D.M. Finanze 13.01.2016).

PRECOMPILATA INVIO DATI - Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

PRECOMPILATA INVIO DATI - Erogazioni liberali - Entro il 28.02 le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, **in via facoltativa**, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.

CERTIFICAZIONE UTILI SOCIETARI - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2018.

SPESOMETRO 2018 - Termine di invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (per opzione ex art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, ovvero per obbligo ex art. 21 D.L. 78/2010) relative al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018.

ESTEROMETRO - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 89757/2018).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

REGIME FORFETTARIO RIDUZIONE CONTRIBUTI - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).

CONTRIBUTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ONLUS che intrattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione devono pubblicare sui propri siti o portali digitali, **entro il 28.02 di ogni anno**, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione, se di importo superiore a € 10.000 (art. 1, c. 125 L. 4.08.2017, n. 124).

BOLLO AUTO – Entro questa data va pagata la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza fino a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a gennaio. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali.

PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – Gli studenti che non vogliono far inserire nella precompilata i dati delle spese universitarie sostenute e degli eventuali relativi rimborsi ricevuti nel 2018 devono esprimere opposizione, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito delle Entrate e trasmettendolo, con la fotocopia di un documento d'identità, o per posta elettronica all'indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762273. È anche l'ultimo giorno per chi vuole opporsi all'utilizzo, sempre ai fini della precompilazione della dichiarazione, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per le rette degli asili nido. Il rifiuto va espresso tramite l'apposito modello che, debitamente sottoscritto e unito alla copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate o via posta elettronica all'indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762651.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di gennaio 2019.

DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di gennaio 2019.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CONGUAGLIO FISCALE E CONTRIBUTIVO – Ultimo termine a disposizione dei datori di lavoro per tutte le operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente erogati nel corso dell'anno 2018.

LUNEDÌ 4 MARZO

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2019 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la "cedolare secca". Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello "F24 – Versamenti con elementi identificativi", indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

MERCOLEDÌ 6 MARZO

REDDITO DI CITTADINANZA – A partire da questa data si può fare domanda per il sussidio.

GIOVEDÌ 7 MARZO

CERTIFICAZIONE UNICA – I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le "Certificazioni uniche" relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi corrisposti nel 2018, che saranno poi consegnate ai percipienti entro il 31 marzo (quest'anno, il 1° aprile); tali informazioni sono utilizzate dal Fisco per predisporre le dichiarazioni precompilate. Le comunicazioni relative ai redditi esenti e a quelli non destinati ad entrare nella precompilata potranno essere trasmesse entro il 30 settembre.

VENERDÌ 8 MARZO

PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – Chi non vuole far inserire nella dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018, acquisiti attraverso il Sistema tessera sanitaria, può esprimere la propria opposizione collegandosi al sito www.sistemats.it. Una volta acceduto all'area riservata – con la tessera sanitaria Ts-Cns o le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate – è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci che non si vuole vengano inviate per l'inserimento nella precompilata.